



COMUNE DI ROCCA DI PAPA

(Città metropolitana Roma Capitale)

Deliberazione del Consiglio comunale - Copia

N. 63 del registro DATA 12 dicembre 2017	Oggetto:	Mozioni, interrogazioni e interpellanze
--	----------	---

L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di dicembre alle ore 17,30 e seguenti nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria ed urgente in prima convocazione.

Risultano all'appello nominale i seguenti Consiglieri:

	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti		CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1.	CRESTINI EMANUELE	X		10.	GATTA PAOLO	X	
2.	CALCAGNI MASSIMILIANO	X		11.	FICO LAURA	X	
3.	ROMEI LORENZO	X		12.	SCIAMPICOTTI MARIKA	X	
4.	SANTORO MARIO	X		13.	BOCCIA PASQUALE		X
5.	RUFINI ANNARITA	X		14.	PUCCI ELISA	X	
6.	GATTA LORENA		X	15.	ATRIPALDI OTTAVIO	X	
7.	ACCIARI IDA	X		16.	GRASSO MASSIMO	X	
8.	FONDI BRUNO	X		17.	ROMEI DANILO		X
9.	CARNEVALI ROBERTA		X				

Assegnati n.	17
In carica n.	17

Fra gli assenti sono giustificati i signori Consiglieri:

.....

Presenti n.	13
Assenti n.	4

Risultano altresì presenti gli Assessori:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Sig. Calcagni Massimiliano nella sua qualità di Presidente del Consiglio
 - Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4, Lett. a) del TUEL D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i. il Segretario Comunale Dott. ssa Maria Chiara Toti
- Nominati scrutatori i signori: Paolo Gatta, Ida Acciari, Elisa Pucci
- La seduta è PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione;

VISTI i pareri dei funzionari dipendenti, come in essa espressi;

Dopo ampia discussione in merito, i cui contenuti sono riportati in Allegato 1, redatto ai sensi dell'art. 49 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari;

Con la seguente votazione resa nei modi e nelle forme di legge:

- Favorevoli:
- astenuti:
- contrari:

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione

Successivamente, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge dal seguente esito:

- Favorevoli:
- astenuti:
- contrari:

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della delibera ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 12/12/2017

OGGETTO: MOZIONI, INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

Verbale di seduta

Prende la parola il Consigliere Massimo Grasso che dichiara di avere diverse interrogazioni, la prima è relativa a Mondo Migliore non avendo provveduto al pagamento della Tari chiede se si sta procedendo al recupero. Un'altra interrogazione riguarda una precedente interrogazione del presidente della pro-case e chiede se si intende presentarla in consiglio. Un'altra interrogazione riguarda lo sportello di Acea Ato 2 per risolvere i problemi in loco dei cittadini affinché non siano dirottati verso Frascati o altri Comuni. Inoltre stanno arrivando dei preavvisi di fermo da parte di acque potabili, cosa che non è possibile. Inoltre sono state notificate bollette che contengono i crediti vecchi di acque potabili. Chiede di essere convocato come Vicepresidente del Consiglio in tutte le commissioni consiliari. Deposita una mozione sulle telecamere rappresentando che ai Campi d'Annibale le stesse non funzionano, e che impegnare 15/20 mila euro sulla sicurezza è necessario. Presenta inoltre congiuntamente al Consigliere Sciamplicotti una richiesta per convocare un Consiglio Comunale straordinario sull'abusivismo per riprendere la delibera sulle perimetrazioni che non ritiene applicabile, fare il punto sulla situazione e sull'ulteriore da farsi. L'Ultima interrogazione è rivolta al Presidente sull'applicazione dell'art. 6 del regolamento di consiglio.

Prende la parola il Presidente del Consiglio rispondendo di avere scritto al Prefetto per avere una risposta di chiarimento in merito, precisa che i capigruppo non sono retribuiti e che la conferenza decide solo in merito alla convocazione del Consiglio.

Si allontana dall'aula il Sindaco presenti 12

Prende la parola il Consigliere Grasso che ritiene che il regolamento è semplice e non parla mai di costituzione riguardo un nuovo gruppo, l'adesione riguarda invece un gruppo già esistente. Dice di presentare una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e la deposita.

Prende la parola il Consigliere Lorenzo Romei che legge la nota inviata al Segretario affermando che si è tutti d'accordo che c'è una lacuna regolamentare che va colmata, prende la nota e la consegna al Segretario e al Presidente.

Prende la parola il Consigliere Grasso replicando che non si deve interpretare qualcosa che non necessita di essere interpretata dice testualmente: "E' solo una lettura che deve essere fatta, il consigliere Romei parla di costituzione, di vincolo di mandato, Lei, rivolto al Consigliere Lorenzo Romei, può continuare tranquillamente a svolgere il suo mandato. Non si parla mai di costituzione di un nuovo gruppo. L'unico organo deputato a dirimere la questione è il TAR".

Prende la parola il Consigliere Pucci che presenta un parere in merito alla questione espressa da un costituzionalista, nel primo comma l'inciso "di norma" farebbe propendere anche per la possibilità di costituzione di gruppi non appartenenti alle liste presentate alle elezioni. Cita, inoltre, la giurisprudenza in merito. Consegna il parere pro-veritate di cui ha dato lettura.

Prende la parola il Consigliere Sciamplicotti che dà innanzitutto il benvenuto al nuovo assessore Barbara Barboni, con la quale ha condiviso gli anni universitari. Sui gruppi consiliari trova spiacevole mettere in discussione ciò che ha detto il Segretario Comunale, la cui professionalità è provata dall'iter procedurale per la nomina. Lei stessa ha partecipato alla

stesura del regolamento e assicura che non c'è nessuna lacuna. L'ex Assessore Giannone non ha mai dato chiarimenti su una delibera del 2016 sull'approvazione del Piano Particolareggiato Calcare e chiede chiarimenti al Presidente in merito alla vicenda Costarelle e sulla delibera n 14 del 21 ottobre 2016. Invita il Presidente a convocare i capigruppo a trattare dinamiche da attenzionare in maniera assidua. Ritiene che la tematica sull'abusivismo sia trattata in maniera più ampia, quindi ritiene che la conferenza dei capigruppo andrebbe convocata anche su questo. Inoltre la tematica delle calcare è stata affrontata sui social, chiede che la stessa sia affrontata in maniera più ampia anche su sua iniziativa in sede di conferenza e in consiglio, questo perché sia rispettata la dignità di un intero Consiglio, perché il Sindaco lo fa per suo conto e noi come consiglieri dobbiamo far rispettare la dignità dell'intero Consiglio. E' necessario fare chiarezza e dirimere ogni dubbio su tutto quello che in maniera strumentale viene diffuso dai social.

Prende la parola il Consigliere Pucci che presenta un'interrogazione e una mozione che deposita.

Prende la parola il Consigliere Lorenzo Romei che presenta un'interrogazione e consegna.



Città di Rocca di Papa



GRUPPO CONSILIARE DI "OBIETTIVO CITTADINI E TERRITORIO"

INTERROGAZIONE URGENTE CON RISPOSTA SCRITTA

ex art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale di Rocca di Papa

COMUNE DI ROCCA DI PAPA
Prof.N. 0031986 A 13/12/2017 13.21
Corrisp. SINDACO
Class.

**EGREGIO
SINDACO
SIG. EMANUELE CRESTINI**

**EGREGIO
ASSESSORE AL BILANCIO
DOTT. VINCENZO ROSSETTI**

Il sottoscritto **Avv. Massimo Grasso**, nell'esercizio delle proprie funzioni di Consigliere Comunale presso il Comune di Rocca di Papa, inoltra la seguente interrogazione

PREMESSO CHE

- Nella seconda decade di marzo 2017 lo scrivente effettuava l'accesso agli atti al fine di verificare la l'eventuale posizione debitoria concernente agli immobili ubicati nel Comune di Rocca di Papa (RM) in via dei Laghi n° 10 ed appartenenti all'Istituto Oblati di Maria Vergine – San Filippo Neri;
- In data 17/03/17, l'Ufficio Tributi del Comune di Rocca di Papa, forniva lo "Storico documenti contabili" relativo all'Istituto Oblati di Maria Vergine – San Filippo Neri e concernente gli immobili di via dei Laghi n° 10;
- La sopra citata documentazione indica la presenza di un copioso debito del predetto Ente nei confronti del Comune di Rocca di Papa;
- Il debito *de quo* ammonta a complessivi € 378.179,51 (trecentosettantottomilacentosettantanove/51) e abbraccia il decennio 2006 - 2016;

CONSIDERATO CHE

- del debito sopra citato, il Comune di Rocca di Papa in relazione al credito vantato, ha affidato:
- A) ad Equitalia S.p.A. il recupero dell'importo di € 128.556,08, concernente gli anni 2006, 2007 e 2008;
 - B) alla Maggioli Tributi il recupero dell'importo di € 175.654,89 concernente gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013;
- la restante somma di € 73.968,54 relativa agli anni 2014, 2015 e 2016 sembrerebbe non essere ancora andata a recupero crediti.

PRECISATO CHE

- Il Comune di Rocca di Papa alla luce di quanto sopra vanta un cospicuo credito nei confronti del predetto Istituto;

RITENUTO CHE

- L'assessore al Bilancio riferiva che gli Oblati di Maria Vergine – San Filippo Neri avevano aderito alla rottamazione delle cartelle;
- Il Comune di Rocca di Papa non ha ottenuto le informazioni richieste circa le superfici utilizzate in relazione all'Hub;

Per quanto sopra esposto lo scrivente

INTERROGA

IL SINDACO,

E L'ASSESSORE AL BILANCIO

per essere edotto se i predetti intendono provvedere con la massima urgenza a: chiedere all'ente in parola, la quietanza delle somme dovute dopo aver aderito alla rottamazione delle cartelle ha effettivamente effettuato i prescritti pagamenti ed in caso negativo, conferire immediato mandato ad un professionista al fine di recuperare le predette somme di denaro dovute dall'Istituto Oblati di Maria Vergine - San Filippo Neri;

Rocca di Papa, li 12 dicembre 2017

Avv. Massimo Grasso


GRUPPO CONSILIARE
DI
"OBIETTIVO CITTADINI E TERRITORIO"

INTERROGAZIONE URGENTE CON RISPOSTA SCRITTA
ex art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale di Rocca di Papa

COMUNE DI ROCCA DI PAPA

Prot.N.0031985 A 13/12/2017 13.20
Corrisp. SINDACO
Class.

**EGREGIO
SINDACO
SIG. EMANUELE CRESTINI**

**GENTILE
ASSESSORE ALL'URBANISTICA
ING. BARBARA BARBONI**

Il sottoscritto Avv. Massimo Grasso, nell'esercizio delle proprie funzioni di Consigliere Comunale presso il Comune di Rocca di Papa, inoltra la seguente interrogazione

PREMESSO CHE

- In data 25/07/17 con protocollo 17946, il sig. Iadecola Alessio n.q. di Presidente p.t. del "Comitato Pro Case" protocollava una proposta di delibera da discutere in Consiglio Comunale;

CONSIDERATO CHE

- La predetta proposta di delibera ha ad oggetto il problema concernente gli immobili abusivi.

RITENUTO CHE

- Alla data odierna lo scrivente non ha avuto alcuna risposta sulla precedente interrogazione concernente il medesimo argomento

Per quanto sopra esposto lo scrivente


**INTERROGA
IL SINDACO
E L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA**

per essere edotto se i predetti:

- 1) Hanno visionato la documentazione protocollata dal Presidente Iadecola;
- 2) Intendono portare in discussione alla prossima seduta di Consiglio Comunale la predetta proposta di delibera.

Con la più alta considerazione
Rocca di Papa, li 12 dicembre 2017

Avv. Massimo Grasso

Città di Rocca di Papa



GRUPPO CONSILIARE DI "OBIETTIVO CITTADINI E TERRITORIO"

EGREGIO

SINDACO

SIG. EMANUELE CRESTINI

INTERROGAZIONE URGENTE CON RISPOSTA SCRITTA
ex art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale di Rocca di Papa

Il sottoscritto **Avv. Massimo Grasso**, nell'esercizio delle proprie funzioni di Consigliere Comunale presso il Comune di Rocca di Papa, inoltra la seguente interrogazione

PREMESSO CHE

- 1) in data 01/01/15, ACEA ATO 2 S.p.A. è subentrata ad Acque Potabili S.p.A. nella fornitura idrica del Comune di Rocca di Papa;
- 2) a decorrere dal mese di aprile/maggio 2017, ACEA ATO 2 S.p.A. ha iniziato ad inviare le fatture per la fornitura idrica ai cittadini di Rocca di Papa;

CONSIDERATO CHE

Numerose fatture risultano viziate da errori di vario genere:

- a) come già avveniva in passato con Acque Potabili S.p.A., venivano inoltrate fatture riportanti stralci di periodi precedentemente fatturati e corrisposti dall'utente;
- b) viene chiesto il pagamento delle spese di depurazione concernente immobili non allacciati in fogna;
- c) non si comprende come venga calcolato il deposito cauzionale;

RITENUTO CHE

Il personale inviato da ACEA ATO 2 S.p.A., fuorché leggere la bolletta non è in grado, per mancanza di strumenti, di modificare le bollette recanti qualsivoglia errore.

OSSERVATO CHE

Lo sportello attivato da ACEA ATO 2 S.p.A. presso il Comune di Rocca di Papa così come esercita allo stato attuale, è totalmente insufficiente.

Per quanto sopra esposto lo scrivente

INTERROGA IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI

ad essere edotto se i predetti intendono provvedere con la massima urgenza a risolvere le sopra citate problematiche, diffidando ACEA ATO 2 S.p.A. ad effettuare:

- 1) l'immediata correzione di tutte le bollette errate senza costringere i cittadini a recarsi presso lo sportello di Frascati o di Roma;

2) intraprendere, senza ritardo alcuno, sia un'azione legale risarcitoria nei confronti di ACEA ATO 2 S.p.A. e sia risolvere il contratto con la predetta Società per grave inadempimento contrattuale da parte di quest'ultima.

Con la più alta considerazione
Rocca di Papa, li 12 dicembre 2017

Avv. Massimo Grasso





Città di Rocca di Papa



GRUPPO CONSILIARE DI "OBIETTIVO CITTADINI E TERRITORIO"

INTERROGAZIONE URGENTE CON RISPOSTA SCRITTA

ex art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale di Rocca di Papa

**EGREGIO
SINDACO
SIG. EMANUELE CRESTINI**

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SIG. MASSIMILIANO CALCAGNI**

**EGREGIO
PRESIDENTE COMMISSIONE
STRAORDINARIA CALCARE
DOTT. OTTAVIO ATRIPALDI**

Il sottoscritto Avv. Massimo Grasso, nell'esercizio delle proprie funzioni di Consigliere Comunale presso il Comune di Rocca di Papa, inoltra la seguente interrogazione

PREMESSO CHE

Da svariati mesi è stata istituita la "Commissione Straordinaria Calcare" presieduta dal Consigliere Comunale Atripaldi;

CONSIDERATO CHE

In data 30/08/17 con protocollo 21141, il Presidente della Commissione Straordinaria Calcare chiedeva al Sindaco, l'affiancamento di un tecnico;

PRECISATO CHE

Lo scrivente in più occasioni aveva chiesto al Presidente del Consiglio Comunale ed a tutti i Presidenti di Commissione di essere notiziato della data di convocazione delle varie commissioni, al fine di potervi partecipare n.q. di Vicepresidente del Consiglio Comunale;

RITENUTO CHE

Mai nessuna convocazione è pervenuta allo scrivente da parte del Presidente della Commissione Straordinaria Calcare.

Per quanto sopra esposto lo scrivente

INTERROGA

IL SINDACO,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CALCARE


ad essere edotto se i predetti intendono provvedere con la massima urgenza a:

- 1) relazionare i Consiglieri Comunali dell'attività sino ad oggi espletata;
- 2) motivare la nomina del tecnico esterno;
- 3) notiziare lo scrivente della convocazione dei prossimi incontri di commissione.

Con la più alta considerazione

Rocca di Papa, li 12 dicembre 2017

Avv. Massimo Grasso





Città di Rocca di Papa



GRUPPO CONSILIARE DI "OBIETTIVO CITTADINI E TERRITORIO"

MOZIONE**ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 del Regolamento del Consiglio Comunale
di Rocca di Papa**

Il sottoscritto **Avv. Massimo Grasso**, nell'esercizio delle proprie funzioni di Consigliere Comunale presso il Comune di Rocca di Papa, inoltra la seguente mozione

PREMESSO CHE

In base alla cronaca locale, ed alla problematica concernente la delinquenza, le violazioni al Codice della Strada si ritiene necessario fornire il maggior ausilio possibile alle Forze di Polizia;

CONSIDERATO CHE

È diritto imprescindibile di tutti i cittadini di poter vivere sicuri;

RITENUTO CHE

L'apposizione di nuovi apparati di videosorveglianza applicati dinanzi le scuole, le chiese, le piazze, i parchi, le aree di passeggio nonché le vie di accesso al paese possono fornire ausilio alle Forze di Polizia andando così ad integrare gli apparati preesistenti;

OSSERVATO CHE

I predetti apparati potranno essere acquistati dal Comune di Rocca di Papa con una piccola parte del contributo che lo Stato ha già versato al Comune per l'ospitalità degli immigrati;

Per quanto sopra esposto lo scrivente

PROPONE ALL'ILL.MO CONSIGLIO COMUNALE DI ROCCA DI PAPA

Di mettere a votazione quanto sopra esposto vale a dire autorizzare l'acquisto di ulteriori telecamere di sorveglianza per la sicurezza della collettività.

Con la più alta considerazione

Rocca di Papa, li 12 dicembre 2017

Avv. Massimo Grasso



Città di Rocca di Papa



GRUPPO CONSILIARE DI "OBIETTIVO CITTADINI E TERRITORIO"

MOZIONE DI SFIDUCIA

COMUNE DI ROCCA DI PAPA



Prot. N. 0031987 A 13/12/2017 13.22

Corrisp. SINDACO

Class.

**EGREGIO
SINDACO
SIG. EMANUELE CRESTINI**

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SIG. MASSIMILIANO CALCAGNI**

**GENTILE
SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MARIA CHIARA TOTI**

Il sottoscritto Avv. Massimo Grasso, nell'esercizio delle proprie funzioni di Consigliere Comunale presso il Comune di Rocca di Papa, inoltra la seguente interrogazione

PREMESSO CHE

- In data 17/11/17 con protocollo n. 29389, è stata protocollata una nota concernente la circostanza secondo la quale in Consiglio Comunale a Rocca di Papa sono stati erroneamente creati due nuovi gruppi consiliari e più precisamente il gruppo denominato "MDP articolo 1" ed il gruppo "Noi con voi";
- Nella sopra citata nota veniva portato all'attenzione del Sindaco e del Segretario Comunale il fatto che detti gruppi, in forza dell'articolo 6 del regolamento comunale, non potevano essere costituiti ma dovevano confluire nel gruppo misto.

CONSIDERATO CHE

- In data 21/11/17 con protocollo 29521, il Segretario Comunale inoltra un proprio parere sull'argomento;

PRECISATO CHE

- L'Italiano è una lingua complessa, tuttavia l'articolo 6 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale risulta cristallino, in quanto non parla di costituzione di nuovi gruppi consiliari, ma rappresenta esclusivamente la possibilità di adesione ad un gruppo presente in consiglio comunale;


RITENUTO CHE

- Il Presidente del Consiglio ha disatteso il parere del Segretario Comunale, nonché la corretta applicazione del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.


Per quanto sopra esposto lo scrivente porge la sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio Comunale e chiede che tale sfiducia venga immediatamente discussa.

Con la più alta considerazione
Rocca di Papa, li 12 dicembre 2017

Avv. Massimo Grasso



COMUNE DI ROCCA DI PAPA



Voi con Noi

Al Segretario Comunale
Maria Chiara Toti

Al Presidente del Consiglio
Massimiliano Calcagni

Oggetto: legittimità costituzione gruppi consiliari

In riferimento a quanto dichiarato dal Consigliere Paolo Gatta e dal Segretario Comunale nella seduta di Consiglio Comunale del 20/11/2017 voglio precisare quanto segue:
l'articolo 6 c. 3 Titolo III del "Regolamento per il Funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari" recita:

"I Consiglieri che non dichiarano di appartenere ad alcun Gruppo o si distaccano dal Gruppo in cui sono stati eletti senza dichiarare di aderire ad un altro Gruppo, formano il Gruppo misto".
Dunque, dalla semplice lettura dell'articolo, la posizione del nostro gruppo è legittima e in piena sintonia con il Regolamento Consiliare sopracitato, in quanto i sottintesi Consiglieri sono usciti dal gruppo di appartenenza, ossia "Insieme per Rocca di Papa", e hanno costituito, dichiarandolo, a mente dell'art. 6 comma 3, un Gruppo consiliare, ovvero "Voi con Noi".

Vi faccio notare che con molta probabilità si è data, e si è voluta dare, un'interpretazione forzosa del Regolamento Comunale, cercando di adattarlo alle proprie esigenze politiche per cercare di riempire il vuoto sociale, culturale e politico con insinuazioni infondate e vessatorie che ci distraggono dai veri problemi del Paese, che sono tutt'altri e di contenuti sicuramente più meritevoli di questo.

Ricordo inoltre che è il TUEL, e non certo i sottoscritti, a lasciare la piena autonomia ai Comuni riguardo la possibilità della costituzione di nuovi gruppi all'interno del Consiglio.

Comunque visto che viene data una interpretazione diversa dalla nostra al regolamento, ragionevolmente credo che siamo tutti d'accordo sulla presunta presenza di una lacuna regolamentare.

Ora una volta accertata l'opinabilità interpretativa del regolamento, tale lacuna deve essere risolta facendo riferimento ai principi stabiliti dalla legge; (e non attraverso l'interpretazione data dal segretario comunale che non è certo un'interpretazione più autorevole di quella data dal presidente del Consiglio) e la legge affronta le lacune regolamentari in due modi: attraverso l'applicazione della norma generale esclusiva, secondo la quale per affrontare le lacune in diritto viene usato il principio di libertà in base al quale sono leciti tutti i comportamenti non vietati da altre norme, concetto che può essere espresso anche attraverso la formula "tutto ciò che non è vietato è permesso".

Quindi in questo caso si evincerebbe chiaramente la piena legittimità del nostro operato.

L'altro modo in cui la legge affronta le lacune regolamentari è quello della norma generale inclusiva, la quale prevede il ricorso all'analogia per affrontare le lacune.

L'analogia in questo caso può essere di due tipi:

analogia legis, consistente nell'applicare a una fattispecie non regolata la disciplina di una fattispecie simile regolata;

e qui potremmo prendere in considerazione, rispetto al caso concreto, i numerosi esempi degli altri Comuni, dove la costituzione di gruppi all'interno del Consiglio è giustamente ammessa.

L'altro tipo è l'analogia iuris, consistente nel desumere la disciplina della fattispecie non regolata direttamente dai principi generali.

Ed anche in questo caso a rafforzare la legittimità della costituzione del nostro gruppo intervengono:

lo "Statuto Comunale", il quale recita all'art 16 che "i Consiglieri Comunali rappresentano l'intera Comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato", sicché la vostra interpretazione restrittiva limiterebbe ingiustamente la democraticità ed il libero esercizio del nostro mandato elettorale;

e il principio generale del divieto di mandato imperativo, sancito dall'articolo 67 della Costituzione, pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, che assicura, ad ogni consigliere, l'esercizio, con assoluta libertà, del mandato ricevuto dagli elettori, pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica, e tale libertà si estrinseca anche nella possibilità di fuoriuscire dalla lista o coalizione di originaria appartenenza per confluire in altro gruppo consiliare [1].

Sussistono infatti in materia due esigenze fondamentali: da un lato, la necessità che ogni componente del consiglio appartenga ad un gruppo consiliare, dall'altra l'impossibilità di obbligare lo stesso a fare parte di un gruppo già esistente (incluso naturalmente quello misto), pena la frustrazione della sua libertà di autodeterminazione, ed in ossequio al principio del divieto di mandato imperativo.

In linea generale, si osserva che sono ammissibili i mutamenti che possono sopravvenire all'interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale, per effetto di dissociazioni dall'originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari, l'adesione a diversi gruppi esistenti o, in mancanza, l'inserimento nel c.d. gruppo misto [2].

[1] T.A.R. Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, sentenza del 9 marzo 2009, n. 75.

[2] In questi termini si è espresso il Ministero dell'Interno con parere del 26 gennaio 2012.

Distinti Saluti

Il Consigliere Comunale

Lorenzo Romei

PARERE PRO VERITATE

* * * * *

L'Avv. Elisa Pucci, nella qualità di Consigliere del Comune di Rocca di Papa (RM) e Capogruppo del Gruppo Consiliare "Art. 1 - Movimento Democratico e Progressista" presso il Consiglio comunale di Rocca di Papa, ha chiesto per le vie brevi il nostro parere professionale in riferimento all'interpretazione dell'art. 6 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari del Comune di Rocca di Papa, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 6 del 20 febbraio 2012.

In particolare, la richiedente rappresenta:

- di essere stata eletta a Consigliere comunale nella lista, all'esito dei comizi elettorali del 5 giugno 2016 nella lista "Partito democratico";
- insediatosi il Consiglio comunale, ha costituito il gruppo consiliare "Partito democratico" insieme ad altri due consiglieri comunali, uno eletto nella medesima lista (Sig. Pasquale Boccia), l'altro "recuperato" quale consigliere comunale in qualità di candidato a sindaco non risultato eletto (Sig.ra Marika Sciampliocotti);
- a seguito delle note vicende politiche nazionali, insieme al consigliere Pasquale Boccia ha lasciato il gruppo consiliare "Partito democratico" costituendo il gruppo consiliare "Art. 1 – MDP", dando adeguata comunicazione al Presidente del Consiglio comunale;
- in data 24 marzo 2017, il Presidente del Consiglio comunale ha annunciato in seno al Consiglio di aver ricevuto formale comunicazione della costituzione del gruppo "Art. 1 Movimento Democratico e Progressista", composto dai Consiglieri Boccia e Pucci, indicando il Consigliere Elisa Pucci quale Capogruppo (cfr. del. CC n. 11 del 24 marzo 2017);
- con Nota del 17 novembre 2017, il Consigliere comunale Paolo Gatta ha chiesto al Segretario comunale di approfondire la disciplina concernente la costituzione dei gruppi in seno al Consiglio comunale;
- con Nota prot. 29521 del 21 novembre 2017, il Segretario comunale ha risposto alla sollecitazione del Consigliere comunale Paolo Gatta, affermando che "a parere della scrivente, visto l'art. 6 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, ritiene che secondo il primo comma, i gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nelle medesime liste, a prescindere dal

numero. Qualora, ai sensi del comma 3, uno o più consiglieri si distacchino dal gruppo in cui sono stati eletti, senza dichiarare di aderire a un altro gruppo (si intende già presente in Consiglio comunale), formano il gruppo misto, che è contemplato proprio al fine di raggruppare i consiglieri che si sono distaccati”.

È richiesto, con particolare urgenza, un parere circa la tesi sostenuta dal Segretario comunale nella predetta Nota prot. n. 29521 del 21 novembre 2017.

* * * * *

1.- Oggetto del presente parere è la disciplina concernente l'organizzazione interna del Consiglio di un Comune maggiore (numero di abitanti superiore ai 15.000).

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), *“il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia”*.

L'art. 16 dello Statuto comunale prevede che *“I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato”*.

L'art. 6, comma 1, del Regolamento del Consiglio comunale di Rocca di Papa prevede, al comma 1, che *“i gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero. Un gruppo può essere formato da un solo consigliere se questi è l'unico eletto della sua lista elettorale e sarà considerato capogruppo a tutti gli effetti”*.

Il secondo comma prevede che *“I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire al Presidente del Consiglio e alla Segreteria del Comune, nei cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza a un diverso gruppo. I consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione entro i cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga al Presidente del Consiglio e alla Segreteria del Comune”*.

Infine, il terzo comma prevede che “i consiglieri che non dichiarano di appartenere ad alcun gruppo o si distaccano dal gruppo in cui sono stati eletti senza dichiarare di aderire ad un altro gruppo formano il «Gruppo misto». Nel caso un solo consigliere componga il «Gruppo misto», questi non potrà essere considerato Capogruppo”.

Come si è accennato, il Segretario comunale di Rocca di Papa ritiene che la previsione di cui all'art. 6, comma 3, primo periodo, del Regolamento consenta a un consigliere comunale di lasciare il gruppo di originaria appartenenza solamente per aderire ad un altro gruppo già costituito. Al contrario, non sarebbe possibile costituire *ex novo* un gruppo consiliare, rispetto a quelli già costituiti nell'insediamento del rinnovato Consiglio comunale.

Tale tesi è palesemente errata.

2.- Come è ormai pacificamente riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, i gruppi politici all'interno delle assemblee rappresentative presentano una natura doppia (o mista o complessa). Da una parte sono articolazioni funzionali delle medesime assemblee, espressione della funzione di auto-organizzazione interna di organi. Dall'altra parte sono delle formazioni associative aventi natura privata, ovverosia libere associazioni di consiglieri.

A tal proposito, è stato sostenuto che i gruppi consiliari, al pari di quelli parlamentari, “siano associazioni di natura privatistica quando alla loro struttura di base e alle tipologie di rapporti che possono intrattenere all'interno e nei confronti dei terzi, ma che siano al contempo soggette a vincoli giuridici di natura pubblicistica, dettati in stretta connessione al ruolo e ai compiti che essi svolgono all'interno delle assemblee rappresentative” (L. DI MAJO – M. RUBECHI, *Gruppi parlamentari*, in *Dig. Disc. Pubbl.*, Torino, UTET, 2015).

Lo stesso orientamento ha manifestato la giurisprudenza. La Corte costituzionale, con riferimento ai gruppi consiliari presso i Consigli regionali, ha affermato che essi sono *“organi del consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia in quanto espressione, nell'ambito del consiglio stesso, dei partiti o delle correnti politiche”*, preordinati ad assicurare sia il *“funzionamento”* e *“l'attività dell'assemblea”*, sia il *“pluralismo che costituisce uno dei requisiti essenziali della vita democratica”* (Corte cost., sentt. nn. 107 del 2015 e 187 del 1990). Parimenti, i gruppi consiliari sono stati

qualificati come “*organi del consiglio e proiezioni dei partiti politici in assemblea regionale*” (corte cost., sentt. nn. 107 del 2015, 187 del 1990 e 1130 del 1988), nonché “*uffici comunque necessari e strumentali alla formazione degli organi interni del consiglio*” (Corte cost., sentt. nn. 107 del 2015, n. 39 del 2014, 1130 del 1988).

Anche la Suprema Corte di cassazione ha sovente affermato che “*i gruppi consiliari sono formazioni associative*” che assolvono alla “*funzione di autorganizzazione interna dei Consigli*” (così, *ex plurimis*, Cass. civ., Sez. Un., ord. 28 aprile 2015, n. 8570).

I gruppi consiliari, dunque, sono preordinati all’attuazione di diversi principi e disposizioni di rango costituzionale: l’autonomia degli enti locali (artt. 5 e 118 Cost.), il buon andamento dell’Amministrazione pubblica (art. 97 Cost.), il pluralismo politico e associativo e la sua emersione e proiezione nelle assemblee politiche (artt. 18 e 49 Cost.).

Ai sensi dell’art. 38, comma 2, TUEL, sopra riportato, il legislatore ha delegato l’attuazione e il bilanciamento di tali principi direttamente a ciascun ente locale, che deve recepire tali principi adattandoli allo specifico contesto politico-territoriale, in ossequio ai generali principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’agire amministrativo (art. 1 della l. n. 241 del 1990).

2.- Così descritti i capisaldi della disciplina, si possono ora esaminare le previsioni del Regolamento del Consiglio comunale di Rocca di Papa.

Il Regolamento muove dalla presunzione che, al momento dell’insediamento del rinnovato Consiglio comunale, vi sia sostanziale corrispondenza tra le liste di candidati al Consiglio comunale e i gruppi consiliari costituiti. Tale presunzione, però, non può che cedere all’incomprimibile dinamica politica che, già all’inizio della consiliatura e, più ancora, nel corso del tempo, può determinare dei mutamenti che si riverberano all’interno delle assemblee elettive.

È così contemplato il Gruppo misto, ovvero sia quell’articolazione dell’assemblea che consente anche al singolo consigliere, non organizzato, di esercitare tutte le prerogative connesse al suo mandato (che sarebbero gravemente compresse in caso di mancata adesione ad alcun gruppo).

Parimenti è contemplato il caso del consigliere che fuoriesca del gruppo di originaria appartenenza.

Al verificarsi di questa ipotesi, il Segretario comunale ritiene che il consigliere comunale abbia due scelte: aderire a un altro gruppo già costituito o entrare (anche al di fuori della sua volontà) nel Gruppo misto.

Tale ipotesi ricostruttiva è errata in quanto limita in maniera arbitraria e *sine causa* la libertà associativa dei consiglieri comunali.

Si deve osservare che il Regolamento, in via generale, prevede un solo limite alla libertà associativa dei consiglieri comunali: l'impossibilità di creare gruppi "unipersonali" (con deroga espressa dei gruppi unipersonali collegati a una lista presentatasi alle elezioni).

Tale limite è comprensibile e ragionevole. La creazione di gruppi unipersonali tradisce la stessa finalità del gruppo consiliare, che è quella di coordinare le funzioni di più consiglieri che, *uti singuli*, non sarebbero in grado di seguire l'intero ambito di attività politico-istituzionale richieste dal suo mandato. In questa prospettiva, il divieto di gruppo unipersonale costituisce una compressione ragionevole e giustificata della libertà associativa del consigliere.

È nel rispetto di tale limite che si misura la possibilità di un consigliere comunale che fuoriesce dal gruppo al quale apparteneva di costituire una nuova formazione.

Per tale motivo, l'art. 6, comma 3, del Regolamento comunale deve intendersi nel senso che ove un singolo consigliere comunale abbia abbandonato il gruppo d'appartenenza, egli potrà:

- aderire a un altro gruppo già costituito (col consenso dei componenti di tale altro gruppo);
- aderire al gruppo misto;
- costituire *ex novo* un gruppo consiliare, purché a tale gruppo aderisca contestualmente ad altro consigliere comunale, nel rispetto del divieto di gruppi unipersonali.

3.- Tale interpretazione è certamente quella corretta, per le seguenti ragioni:

i) il testo dell'art. 6, comma 3, prevede l'ingresso nel gruppo misto come caso meramente residuale, come è logico che sia, essendo – come già detto – la partecipazione al gruppo misto l'*extrema ratio* per il consigliere che non abbia altro modo di esercitare pienamente tutte le prerogative connesse al mandato. Tale circostanza si verifica solo quando il consigliere non dichiara di appartenere ad alcun gruppo oppure si distacchi dal gruppo di appartenenza "senza dichiarare di aderire ad

un altro gruppo". Il Regolamento, però, non specifica che questo "altro gruppo" debba essere necessariamente "già costituito", né impedisce che possa essere costituito proprio in occasione del "distacco" dal gruppo di appartenenza;

ii) come è stato osservato in dottrina, "non necessariamente i gruppi consiliari sono una proiezione all'interno del Consiglio delle liste elettorali: da un lato, infatti, i singoli consiglieri sono liberi di dare vita a nuove e distinte aggregazioni, dall'altro lato, le caratteristiche maggioritarie del sistema elettorale favoriscono l'alleanza a fini elettorali tra più partiti e gruppi che non necessariamente deve riprodursi all'interno del consiglio" (G. ROLLA, *Diritto degli enti locali*, Milano, Giuffrè, 2000, 136 sg.). Parimenti è stato osservato che l'appartenenza a un determinato gruppo, "in mancanza di espressa previsione", comporterebbe "una compressione probabilmente eccessiva di uno dei principi dell'associazionismo di cui all'art. 18 della Costituzione" (L. DI MAJO – M. RUBECHI, *Gruppi parlamentari*, cit.; cfr. anche S. ANTONELLI, *Sulla natura giuridica dei gruppi parlamentari*, in *Studi urbinati*, 1964, 261 sgg.).

iii) per converso, un'interpretazione "meramente formale" del Regolamento non è praticabile, in quanto obbligherebbe a entrare nel gruppo misto solo il consigliere che abbandona "il gruppo in cui è stato eletto". Si consideri, però, il seguente caso. Il Consigliere Tizio viene eletto nel gruppo "Alfa". Dopodiché lascia tale gruppo per aderire al gruppo "Beta", già costituito in Consiglio. A quel punto, lascia anche il gruppo "Beta". Dato che questo distacco non avverrebbe "dal gruppo in cui è stato eletto", Tizio non sarebbe obbligato a entrare nel gruppo misto e potrebbe crearne uno *ex novo*. È dunque evidente che l'interpretazione meramente formale del regolamento deve lasciare il passo a quella sistematica e teleologica, che contempera le due esigenze del buon andamento dell'Amministrazione (che impone l'affiliazione a un gruppo) e del pluralismo politico e della libertà associativa (che riconosce la libertà di associazione dei consiglieri).

iv) la creazione di un nuovo gruppo consiliare nel rispetto del divieto di gruppi unipersonali non comporterebbe alcun particolare pregiudizio all'amministrazione comunale, sicché impedire tale nuova articolazione costituirebbe una compressione ingiustificata della libertà associativa dei consiglieri comunali e un'irragionevole limitazione alla proiezione del pluralismo politico nell'istituzione comunale. Si

Rocca di Papa, li 12 Dicembre 2017



COMUNE DI ROCCA DI PAPA
Prot.N. 0031979 A 13/12/2017 13.07
Comsp. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Class.

Alla c.a. del Presidente del Consiglio *p.t.* del Comune di Rocca di Papa
Alla c.a. del Sindaco *p.t.* del Comune di Rocca di Papa

Oggetto: Interrogazione – Si richiede risposta verbale immediata ai sensi dell'art. 54 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari - Immobili abusivi: indennità di occupazione senza titolo da corrispondere all'Ente nelle more del rilascio degli stessi – Delibera di giunta nr. 121 del 30.11.2017.

La sottoscritta Elisa Pucci, in qualità di capogruppo del gruppo consiliare ARTICOLO UNO - MDP, nell'esercizio delle proprie funzioni inoltra la seguente interrogazione

PREMESSO CHE

La tematica 'acquisizioni al patrimonio comunale degli immobili c.d. "abusivi"' è particolarmente delicata e necessiterebbe della massima attenzione delle forze politiche, deputate a trovare soluzioni non meramente tecniche a problematiche di così forte rilevanza sociale;

Tante sono infatti le famiglie, e dunque centinaia i concittadini, che stanno vivendo tale dramma ed è giusto e doveroso affrontare tale problematica con la dovuta serietà ed umanità. A questa gente, alla nostra gente, va in ogni caso tutta la nostra solidarietà e vicinanza;

CONSIDERATO

che il Sindaco, ad oltre un anno e mezzo dal suo insediamento, non ha mai riferito di eventuali azioni intraprese o da intraprendere sul tema abusivismo, nonostante rivesta nella nostra collettività un carattere altamente sentito e che, se in questo modo gestito, avrà come logica conseguenza quella di produrre devastanti effetti sociali;

che il 30 Novembre 2017 la Giunta Comunale, all'unanimità ha approvato la delibera nr. 121 così rubricata: *“Immobili abusivi oggetto di sentenze penali passate in giudicato: definizione dell'indennità di occupazione senza titolo da corrispondere all'Ente nelle more del rilascio degli stessi”*;

che tale provvedimento è stato emanato senza aver mai convocato la competente commissione permanente consiliare ovvero una riunione dei capigruppo o un tavolo tecnico per affrontare e discutere della problematica, al fine di trovare soluzioni condivise;

che la delibera sopra richiamata prevede la necessità per l'Amministrazione di riscuotere, oltre che le tasse sugli immobili e sulla produzione dei rifiuti solidi urbani, anche le indennità di occupazione senza titolo degli immobili acquisiti al patrimonio del Comune, nelle more della demolizione degli stessi, calcolate facendo una media aritmetica tra il canone minimo e quello massimo indicato nella tabella della delibera stesse;

RITENUTO

che il Sindaco e la Giunta, nell'approvazione all'unanimità di tale delibera, hanno mostrato di essere dei meri “burocrati”, comportandosi alla stregua di un Commissario prefettizio, abbandonando le vesti dei politici;

che la funzione della politica è certamente diversa e più complessa della mera applicazione tecnica della Legge, ma deve essere di servizio e vicinanza verso la popolazione e orienta alla ricerca di soluzioni – anche coraggiose - per risolvere problemi sociali di tale portata;

che sia necessario e doveroso agire in concerto con tutte le forze politiche, i tecnici, i Comuni limitrofi e gli Organi sovra comunali ed i rappresentanti riconosciuti dei cittadini coinvolti (comitati o associazioni), anche al fine di tener conto delle problematiche che – in concreto – quella parte della popolazione sta vivendo;

che lo strumento adottato dalla giunta con la delibera nr. 121 del 30.11.2017, è una mera disposizione tecnica, “priva di anima”, che non tiene conto degli aspetti sociali, economici, ambientali, familiari del nostro territorio e della nostra gente e non c'è alcun bilanciamento tra gli interessi pubblici contrapposti.

che in tanti altri Comuni sono stati adottati, in merito alla medesima tipologia di problema, provvedimenti “politici” e non meramente tecnici, nel pieno rispetto dei dettami normativi;

che nei summenzionati altri Comuni sono stati stilati regolamenti per la concessione temporanea di tali immobili che tengono conto non solo dei dettami normativi ma anche delle diverse situazioni personali/familiari degli occupanti degli stessi;

che ai sensi dell’art.31 DPR 380/01 “Il Consiglio comunale, con apposita delibera, potrebbe escludere la necessità di procedere alla demolizione, ravvisando l’esistenza di prevalenti interessi pubblici al suo mantenimento e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.”

che in tal modo l’Amministrazione comunale potrebbe soddisfare il fabbisogno di edilizia pubblica residenziale, tenendo in debita considerazione le esigenze di coloro i quali, seppur violando i disposti normativi, hanno realizzato l’immobile di residenza del proprio nucleo familiare;

* * *

Tanto premesso e considerato, la sottoscritta

INTERROGA

Il Sindaco *p.t.*:

- per quali ragioni non è stato eseguito uno studio accurato della problematica e si è deciso – senza alcuna condivisione e in maniera meramente tecnica – di approvare una delibera di questo tenore e portata sociale, senza valutare, in concreto, la possibilità di adottare altri strumenti, in grado di tutelare i cittadini e le famiglie coinvolte e bilanciare gli interessi pubblici contrapposti;
- quali sono i criteri, i metodi e le procedure individuate dall’Amministrazione in questa delibera di giunta;
- come vengono giustificate le richieste di pagamento delle indennità di occupazione, senza aver prima dichiarato l’esigenza di un interesse pubblico prevalente sul ripristino dell’assetto urbanistico e ambientale violato, visto che l’acquisizione al territorio comunale è finalizzata alla demolizione;
- per quale ragione non è stata prevista una regolamentazione puntuale dell’occupazione temporanea dell’immobile, con la previsione di specifiche norme, come ad esempio a chi competono le spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria), il pagamento delle utenze, ecc.;

➤ per quale ragione si è proceduto – in applicazione della Legge - all'acquisizione degli immobili abusivi e delle aree di sedime dei cittadini che hanno realizzato abitazioni e, al contrario, non si è proceduto allo stesso modo nei confronti di chi, sul territorio comunale, ha realizzato ed installato le antenne abusive?

➤ per quale ragione agli "antennari abusivi" dislocati sul territorio comunale non sono state richieste le indennità di occupazione senza titolo? Come mai questa ingiustizia sociale? questa disparità di trattamento?;

Distinti saluti.


Elisa Pucci



Rocca di Papa, li 12 Dicembre 2017



COMUNE DI ROCCA DI PAPA



Prot.N. 0031978 A 13/12/2017 13.05
Corrisp. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Class.

Alla c.a. del Presidente del Consiglio *p.t.* del Comune di Rocca di Papa

Oggetto: Mozione – ai sensi dell’art. 56 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

I sottoscritti Elisa Pucci e Pasquale Boccia, nella propria qualità di consiglieri comunali del gruppo consigliare Articolo Uno - MDP, nell’esercizio delle proprie funzioni inoltrano la seguente mozione.

VISTA

l’ordinanza nr. 135 del 12.08.2003 emanata dal Comune di Rocca di Papa, con la quale si contestava la realizzazione di diversi abusi edilizi e si “intimava lo sgombero del sito di Monte Cavo Vetta e la demolizione, entro il termine di novanta giorni, delle opere abusive relative agli impianti di trasmissione radio televisivi ivi presenti”, debitamente notificata ai destinatari del provvedimento ritenuti responsabili dell’abuso;

la sentenza del Consiglio di Stato 11 maggio 2017, n. 2200, il Consiglio di Stato si è definitivamente pronunciato sull’annosa questione “antenne”, imponendo la demolizione degli impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori, ordinando all’autorità amministrativa di darne esecuzione;

la delibera nr. 492 del 3.08.2017 con la quale la Giunta della Regione Lazio ha stabilito il seguente indirizzo : “i Comuni possono procedere alla modifica della localizzazione urbanistica degli impianti esistenti o previsti, nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al rilascio dei titoli abilitativi edilizi necessari (...).”

CONSIDERATO CHE

- l’ordinanza comunale sopra citata (nr. 135 del 12.08.2003) è valida ed efficace ed è stata riconosciuta pienamente legittima dal Supremo Organo di Giustizia Amministrativa;

• a quanto consta i destinatari dell'ordinanza e responsabili dell'abuso non hanno provveduto all'ordine di demolizione;

• sono passati 6 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato (11.05.2017);

• la delibera della Giunta della Regione Lazio sopra richiamata NON è preordinata in alcun modo a sanare gli abusi esistenti e già contestati con provvedimento oggetto di sentenza passata in giudicato, né a regolarizzare i manufatti realizzati abusivamente, né può in alcun modo condizionare la validità e l'efficacia dell'ordinanza comunale nr. 135/2003, avendo ben altre finalità politico-amministrative;

* * *

Tanto premesso e considerato, il Consiglio del Comune di Rocca di Papa (RM)

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta

➤ a dare immediata esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato 11 maggio 2017, n. 2200 dando seguito alla suddetta ordinanza comunale (nr. 135 del 12.08.2003);

➤ a conferire mandato agli uffici preposti a porre in essere tutti i provvedimenti/atti amministrativi volti a comprovare l'inottemperanza dell'ordinanza di demolizione (circostanza che, peraltro, costituisce fatto notorio), ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. reg. Lazio n. 15 del 2008;

➤ a conferire mandato agli uffici preposti a procedere – dunque – ai sensi dell'art. 31, commi 3, 4 e 5, del DPR 380/2001 nonché ai sensi dell'art. 15 della l. reg. Lazio n. 15 del 2008, all'acquisizione delle aree di proprietà dei soggetti terzi e alla successiva **demolizione** *ex officio* delle opere "abusive", nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 4-bis dell'art. 31 del DPR 380/2001 e dall'art. 15, comma 3, della l. reg. Lazio n. 15 del 2008;


➤ a trasmettere gli atti così adottati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.

Distinti saluti

I consiglieri comunali

Elisa Pucci
Pasquale Boccia

ROCCA DI PAPA



Voi con Noi

COMUNE DI ROCCA DI PAPA
Pro.N. 0031981 A 13/12/2017 13.10
Corrisp. SINDACO
Class.

Al Sindaco
Emanuele Crestini
Al Presidente del Consiglio Comunale
Massimiliano Calcagni
All'assessore al bilancio
Vincenzo Rossetti
All'assessore all'ambiente
Veronica Cimino

Interrogazione ai sensi dell'art 16 dello "Statuto Comunale" nonché dell'art 54 del "Regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari".

Interrogazione a risposta scritta

Oggetto: CARENZE E CRITICITA' CON DANNO PER I CITTADINI NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO

I sottoscritti Consiglieri Lorenzo Romei e Roberta Carnevali presentano interrogazione (con riserva, data la complessità e rilevanza del tema, di successiva mozione) su carenze e criticità nella gestione del servizio idrico nel nostro Comune, e cioè nella fornitura di acqua potabile alle utenze, domestiche e non, e nel connesso servizio di depurazione.

Sappiamo tutti che il servizio non è gestito in forma diretta ma affidato ad una società di capitali, l'Acea, in analogia con quanto accade in molti altri comuni (inclusa Roma).

Tale gestione, tuttavia, nel nostro Comune presenta dei profili di criticità, anche abbastanza gravi, che dalle nostre ricerche non trovano riscontro in altre realtà.

Si verifica cioè che a fronte di una identica situazione contrattuale (l'affidamento del servizio), a Rocca di Papa i cittadini (e con essi anche il nostro Comune) subiscono trattamenti penalizzanti.

Lo spunto per approfondire questo tema è venuto al nostro Gruppo dall'invio delle bollette che in questi giorni ha interessato centinaia di famiglie.

Queste bollette, e le modalità di erogazione del servizio nel suo complesso, evidenziano i seguenti problemi:

Fatturazione di servizi inesistenti

Concentrazione della tariffazione

Necessità di un controllo sull'uso dei pozzi conferiti al gestore

Mancato riconoscimento del valore economico dell'acqua conferita, con danno per la collettività e/o l'Ente.

Più dettagliatamente, si tratta di quanto segue:

a) Fatturazione di servizi inesistenti

Risulta che in un numero non esiguo di casi vengano fatturati canoni di fognatura e depurazione ad utenze che non dispongono di un tale servizio.

Ricordiamo al riguardo che la giurisprudenza ha chiarito in modo ormai definitivo, cioè a livello di Corte di Cassazione, che l'addebito ai cittadini del canone di depurazione è possibile solo ed esclusivamente per le utenze che effettivamente godono di tale servizio.

La depurazione, cioè, NON è una tassa che grava comunque su tutti i cittadini, indipendentemente dal fatto che le loro abitazioni o luoghi di lavoro siano forniti o meno di allaccio, ma il corrispettivo di un servizio dovuto solo ed esclusivamente se il servizio stesso è concretamente fruito.

Da considerare che - in ipotesi di somme pagate e non dovute - esiste il diritto al rimborso fino a 5 anni precedenti la richiesta.

L'interrogazione che presentiamo su tale profilo è quindi la seguente:

il Comune esercita una qualche forma di controllo sulla fatturazione effettuata dall'Acqa ai cittadini? Se sì (come a dire il vero non sembra, visto ciò che accade...), quali sono le modalità di concreto esercizio di questo controllo?

<http://www.reteambiente.it/news/23345/acque-senza-depuratore-comunale-niente-canone/>

b) Concentrazione della tariffazione

Nelle bollette (prodotte dalla stessa Acqa) è dichiarato espressamente che la "periodicità di fatturazione applicata è trimestrale".

Questo significa, in parole semplici, che ogni tre mesi dovrebbe essere emessa una bolletta.

Ebbene risulta che le bollette appena consegnate ai cittadini di Rocca di Papa si riferiscano non ad un trimestre bensì ad un TRIENNIO !

Le bollette recano infatti la seguente dicitura: periodo di riferimento: gennaio 2015 / novembre 2017, periodo di conguaglio: gennaio 2015 / settembre 2017.

Questo significa che, sebbene sia prevista una fatturazione pressoché costante, in modo da evitare, ragionevolmente, che si producano importi da pagare molto alti, il gestore unilateralmente ha disatteso tale regola, con la conseguenza di arrivare a richiedere ai cittadini importi elevatissimi, poiché riferiti ad un periodo di tempo di 3 anni anziché di 3 mesi. E questo senza neanche prevedere una rateizzazione nel pagamento di cifre così consistenti (rateizzazione che addirittura Equitalia fa ormai propria per non creare ai cittadini problemi maggiori di quelli che già ci sono). Il tutto, si badi bene, considerando che la omessa fatturazione non è una responsabilità dei cittadini, ma dell'Acqa stessa.

L'interrogazione che presentiamo su tale profilo ha lo stesso contenuto di quella di cui al punto precedente:

in Comune c'è qualcuno che controlla e tutela i cittadini, chiedendo di riportare il gestore all'uso di buon senso e ragionevolezza?

c) Necessità di un controllo sull'uso dei pozzi conferiti al gestore

Nel territorio del nostro Comune sono attivi almeno due pozzi molto importanti, costruiti all'epoca dal Comune stesso (quindi pagati dai cittadini di Rocca di Papa), che intese in tal modo assicurarsi la disponibilità di una risorsa preziosa per la comunità qual'è l'acqua.

I pozzi sono importanti sia per questa ragione (ed in questo sono una particolarità del nostro Comune rispetto a molti altri, che sono privi di fonti proprie di approvvigionamento) sia per motivi ambientali.

Su questo aspetto l'affidamento a terzi della gestione di tali risorse crea preoccupazione, e richiede a nostro avviso che il Comune sia parte molto attenta ed attiva nel controllare e valutare ciò che il gestore fa. E per tale profilo la specializzazione tecnica e professionale di Acqa (riconosciuta in ogni sede) non tranquillizza affatto. Anzi, aumenta la necessità di meccanismi di controllo.

Se cioè, come sappiamo tutti, è controverso l'agire di Acqa, come ad esempio sul lago di Bracciano (dove si sta verificando un abbassamento del livello dell'acqua misurabile in oltre un metro, il che significa una quantità enorme di acqua) chi controlla l'operato della stessa controparte nel nostro Comune?

L'interrogazione che presentiamo su tale profilo è quindi la seguente:
data l'importanza ambientale della captazione di acqua dal nostro territorio, possono cortesemente il Sindaco e/o l'Assessore competente descriverci le concrete cautele e tutele esercitate in favore del nostro Comune?

d) Mancato riconoscimento del valore economico dell'acqua conferita, con danno per la collettività e/o l'Ente.

L'affidamento dei pozzi ad Acea, ed il loro concreto utilizzo da parte di quest'ultima, ha, inoltre, effetti anche da un altro punto di vista: sulla correttezza di quanto si fa pagare l'acqua ai cittadini di Rocca di Papa.

Il ragionamento è molto semplice: Acea, come ogni gestore di servizi, fa pagare un prezzo per l'acqua che fornisce. E questo, naturalmente, in via generale è giusto.

Ciò che non appare così giusto, invece, è che, se non si interviene, i cittadini del nostro Comune rischiano di pagare ben cara un'acqua che di fatto è già loro, perchè ottenuta da pozzi all'epoca pagati dal nostro Comune (dunque dalla collettività) e comunque collocati nel nostro territorio.

Tanto per fare un esempio, se Acea Ato 2 fornisse un litro di acqua ad una utenza di Frascati (tanto per citare un Comune ben conosciuto da tutti) facendola pagare lo stesso prezzo praticato ad una utenza di Rocca di Papa, l'utente di Rocca di Papa sarebbe verosimilmente danneggiato dal fatto che egli ha già contribuito a produrre quell'acqua.

In altri termini, stiamo pagando allo stesso prezzo degli altri, ciò che è già nostro!

L'interrogazione che presentiamo su tale profilo è quindi la seguente:

data la produzione direttamente realizzata nel Comune di Rocca di Papa di una parte significativa dell'acqua fatturata dal Gestore ai cittadini stessi, esistono concrete tutele (commerciali e/o contrattuali) esercitate in favore dei nostri concittadini per riconoscere il valore economico di quanto la nostra comunità concede al gestore stesso?

A tali propositi si richiede risposta scritta, corredata, cortesemente - della documentazione contrattuale ed amministrativa rilevante (da produrre in formato elettronico, evitando sprechi inutili di carta).

Distinti Saluti

I Consiglieri Comunali

Lorenzo Romei
Roberta Carnevali

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to **Massimiliano Calcagni**

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to **Maria Chiara Toti**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line – sito ufficiale del comune il 12/02/2018 per rimanervi quindici giorni consecutivi

Lì 12/02/2018

L'IMPIEGATO INCARICATO
f.to **Francesca Fondi**

ESITO CONTROLLO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000
- perché dichiarata immediatamente esecutiva di cui all'art.134 comma 4 del D.Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO
f.to **Maria Chiara Toti**

E' copia conforme all'originale.

lì 12/02/2018

IL SEGRETARIO
f.to **Maria Chiara Toti**